



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
Sezione Armamento e Spedizioni

ORDINANZA

“Modifica delle Tabelle minime d’armamento circondariali”

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTO:** l’articolo 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA:** la legge 5 giugno 1962, n° 616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”
- VISTO:** il D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTO:** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, il decreto legislativo 17/08/1999, n° 298 recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il decreto legislativo 27/05/2005, n° 108, afferente all’organizzazione dell’orario lavorativo della gente di mare;
- VISTA:** la circolare titolo “Personale Marittimo”, serie “Tabelle di Armamento”, n° 001 in data 20 ottobre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° contenente le “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)”;
- VISTO:** il dispaccio prot. n° 65339 in data 8 luglio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4°, che estende alle unità da traffico destinate al trasporto passeggeri in “navigazione speciale – acque tranquille” il criterio di esclusione dal campo di applicazione della sopra citata circolare N. 001;
- VISTO:** il dispaccio prot. n° 96471 in data 1 agosto 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° con il quale è stata rappresentata l’opportunità di redigere le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010, tenendo comunque conto dei principi in essa enunciati;
- VISTA:** la circolare titolo “Personale Marittimo”, serie “Tabelle di Armamento”, n° 005 in data 14 febbraio 2023 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI disciplinante “Emissione per i galleggianti del ruolino equipaggio e della tabella minima di sicurezza”;
- CONSIDERATO:** che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della sopra richiamata Circolare n. 001, il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

VISTA: l'Ordinanza n° 69/2019 e ss.mm.ii. attualmente disciplinante le Tabelle minime d'armamento del Circondario marittimo di Rimini;

RITENUTO: incongruo determinare la composizione minima dell'equipaggio delle unità da traffico in navigazione "locale" o in "acque tranquille", sia destinate al trasporto passeggeri che non, in linea generale senza valutazioni specifiche in ordine – tra le varie - alle caratteristiche tecniche dell'unità, alle dotazioni ed al numero di passeggeri trasportati;

ORDINA

Articolo 1 **(modifiche all'Ordinanza n° 69/2019)**

All'Ordinanza n° 69/2019 come da ss.mm.ii., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'art. 1, i punti nn° 2 e 3 sono eliminati;
- b) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: *"Ad ogni unità da traffico operante nel Circondario marittimo di Rimini e non ricadente nel campo di applicazione della circolare titolo "Personale Marittimo", serie "Tabelle di Armamento", n° 001 in data 20 ottobre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è rilasciata una Tabella minima d'armamento mediante presentazione di istanza alla Capitaneria di porto di Rimini secondo le modalità indicate in tale Circolare"*;
- c) Le tabelle in Allegato 2 e 3 sono abrogate;
- d) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: *"Il presente articolo si applica esclusivamente alle unità da pesca."*

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

La presente Circolare entra in vigore con effetto immediato.

Eventuali unità interessate dalle modifiche apportate, dovranno adeguarsi alla presente Circolare entro il termine di giorni sessanta dalla sua entrata in vigore o, laddove in disarmo o in "arrivo" ex art. 179 del Codice della Navigazione, prima di ricevere le spedizioni successivamente al suddetto termine.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 mediante la sua pubblicazione sulla pagina "ordinanze" del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Rimini, (data del protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ottavio CILIO
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*